



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

COPIA

COPIA DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 63

Prot. N.

Seduta 28/05/2013

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MAZZA UMBERTO	SINDACO	X	
PRIMAVORI VALERIO	ASSESSORE	X	
ALBERICI ENNIO	ASSESSORE	X	
BRIGHENTI VENICIO	ASSESSORE		X
GHIDINI RICCARDO	ASSESSORE	X	
MONTAGNINI PIERANTONIO	ASSESSORE	X	
REGGIANI ILARIA	ASSESSORE	X	
Totale		6	1

OGGETTO

PERSONALE DIPENDENTE. RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2013 - 2014 - 2015 ED ANNUALE 2013

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- gli art. 4, 6 e 8 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165;
- lo Statuto Comunale vigente;
- l'art. 39 - comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di ottimizzare le risorse e migliorare il funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di Bilancio, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

RICHIAMATA

- la delibera G.M. n. 134 del 01.10.2010: "*Personale dipendente. Rideterminazione della Dotazione Organica e della Programmazione Triennale del fabbisogno di personale 2010 – 2011 – 2012 ed annuale 2010*";
- il Piano Occupazionale triennale 2012 - 2014, approvato con deliberazione di G.M. n. 27 del 28.02.2012;

DATO ATTO che dai dati contabili al 31/12/2012 risulta che i vincoli del Patto di Stabilità Interno per l'anno 2012 e il vincolo della Spesa del Personale 2012 sono stati entrambi rispettati;

VISTO:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;
- l'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001, nonché gli articoli 88, 89 e 91, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

CONSIDERATO che, in termini generali, l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi bisogni;

DATO ATTO CHE

- con deliberazione n. 45 del 16/04/2013 è stata effettuata la procedura prevista dall'art.33 del D.Lgs. n. 165/2001 come sostituito dall'art.16 della Legge n. 183 del 12/11/2011 (Legge di Stabilità), il quale dispone che "le Amministrazioni provvedono annualmente alla ricognizione di situazioni in soprannumero o eventuali eccedenze di personale per esigenze funzionali o sulla base della situazione finanziaria dell'Ente;

- le aree hanno confermato le proprie dotazioni organiche in quanto non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- con deliberazione di G.C. n. 40 del 26.03.2013 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2013-2015;

CONSTATATA la necessità di provvedere, nell'immediato, a far fronte alle esigenze organizzative delle seguenti Aree:

- Aree Tecniche
- Area Amministrativa
- Area Economico Finanziaria – Servizio Asilo Nido

PRECISATO che, per particolari ed indifferibili esigenze, si farà ricorso a forme flessibili di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti, per garantire ed assicurare il buon funzionamento dei servizi comunali;

VISTO il D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, in materia di spesa di personale, ed in particolare l'art. 76, così come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133 e successivamente dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, modificato dalla relativa legge di conversione n. 122 del 30.07.2010 ad oggetto "Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio";

VISTO, in particolare, il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione n. 122 del 30.07.2010, e come successivamente modificato dalla legge n. 183 del 12.11.2011 (c.d. Legge di Stabilità), ed in particolare dall'art. 4, comma 103, lett. a, come successivamente modificato con D.L. 2 marzo 2012 n. 16 (in G.U. 02.03.2012 n. 53), convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (in SO n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99), ha disposto (con l'art. 4-ter, comma 10 lettere da a) ad f)) la modifica dell'art. 76, comma 7 ai sensi del quale: *“E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del ((40 per cento)) della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. ((Ai soli fini del calcolo delle facolta' assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma)). Ai fini del computo della percentuale di cui al ((primo periodo)) si calcolano le spese sostenute anche dalle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. ((Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette societa')). La disposizione di cui al ((terzo)) periodo*

non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del (40 per cento) e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 ((; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale);

RICHIAMATI, in materia di mobilità tra Enti, - la circolare emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0011786 del 22.02.2011 ad oggetto “aggiornamenti alla nota circolare del 18 ottobre 2010 n. 46078” e viste in particolare le indicazioni in materia di pianificazione del fabbisogno e in materia di mobilità;

- l'art. 1, comma 47, della legge finanziaria della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) ai sensi del quale la mobilità “*in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato*”, è consentita “*tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche*”;

- la deliberazione n. 80 del 16.02.2011 della Corte dei Conti Lombardia in tema di mobilità secondo la quale: la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che dal complessivo sistema di finanza pubblica locale; perché possano essere ritenute neutrali (e quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche; il divieto di assunzione posto a carico degli enti locali inadempienti alle prescrizioni del patto ovvero nei quali l'incidenza sulla spesa di personale non sia inferiore al 40% del totale delle spese correnti, ex art. 76, commi 4 e 6, del D.L. n. 112/2008, è da intendersi esteso anche alle operazioni di mobilità in entrata; qualora si verificano tutte le condizioni soprarichiamate, i trasferimenti per mobilità non rientrano nei vincoli normativamente previsti in materia (quale ad esempio quello disposto per gli enti virtuosi nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente);

- la sentenza 5085 depositata il 12.09.2011 del Consiglio di Stato (Sezione V) con la quale si riafferma il principio per cui la mobilità non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma soltanto la cessione del contratto di lavoro già in essere con l'originaria amministrazione di appartenenza; essa integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto (cfr. Corte di Cassazione SS.UU. n. 09.09.2010 n. 19251)

CONSIDERATO, inoltre,

- **che nell'anno 2010** si sono verificate

le seguenti cessazioni:

a) 28/12/2010 – n. 1 unità di personale inquadrata nella categoria giuridica D1 - profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” per mobilità volontaria;

b) 30/12/2010 – n. 1 unità di personale inquadrata nella categoria giuridica C – profilo professionale di “Agente di Polizia Locale” per dimissioni volontarie.

c) 01/07/2010 - n. 1 unità di personale inquadrata nella categoria giuridica B3 – profilo professionale di “Collaboratore Amministrativo” per collocamento a riposo;

d) 01/08/2010 - n. 1 unità di personale inquadrata nella categoria giuridica B3 – profilo professionale di “Collaboratore Tecnico” per collocamento a riposo;

le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

a) 28/12/2010 - n. 1 unità di personale inquadrata nella categoria D1 – profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo Culturale” per concorso pubblico;

b) 28/12/2010 – n. 1 unità di personale inquadrata nella categoria C – profilo professionale di “Agente di Polizia Locale” per concorso pubblico.

c) 31/12/2010 – n. 1 unità di personale inquadrata nella categoria C – profilo professionale di “Agente di Polizia Locale” per concorso pubblico.

d) 01/11/2010 - n. 1 unità di personale inquadrata nella categoria C – profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” per mobilità tra Enti;

e) 28/12/2010 – n. 1 unità di personale inquadrata nella categoria giuridica B3 - profilo professionale di “Collaboratore Tecnico” per concorso pubblico;

- **che nell'anno 2011** non si sono verificate assunzioni o cessazioni di personale dipendente di ruolo;

- **che nell'anno 2012** si sono verificate le cessazioni di:

a) 01/04/2012 – n.1 unità di personale con incarico di Segretario Comunale per collocamento a riposo;

b) 17/09/2012 - n. 1 unità di personale inquadrata nella categoria C – profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” per mobilità volontaria;

c) 31/12/2012 - n. 1 unità di personale inquadrata nella categoria C – profilo professionale di “Istruttore Tecnico” per mobilità volontaria;

- **che nell'anno 2013** non si prevede la cessazione di personale di ruolo;

VISTO, in materia di razionalizzazione di spese di personale, l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, comma prima modificato dal comma 120 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal comma 1 dell'art. 76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e poi così sostituito dal comma 7 dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione n. 122 del 30.07.2010, ai sensi del quale “557. *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

RICHIAMATO, in materia di utilizzazione temporanea di personale di altri Enti, l'art. 30, 2 sexies, del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., come modificato dall'articolo 13, comma 2, legge n. 183 del 2010 ai sensi del quale *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”*.

ACCERTATO, in base ai conteggi ed alle attestazioni predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, che:

- questo Ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2012 e che, dalle risultanze contabili, nonché alla luce dell'applicazione delle disposizioni del c.d. “patto regionalizzato”, si presume che l'Ente rispetterà il patto di stabilità per l'anno il 2013;
- l'ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'Art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'incidenza della spesa di personale rispetto alle spese correnti ammonta per l'anno 2012, come da risultanze del rendiconto della gestione per l'anno 2012 al 25,40% (inferiore al 50%);
- l'incidenza della spesa di personale rispetto alle spese correnti per l'anno 2013, come dai dati del bilancio di previsione, in corso di approvazione, tenuto conto delle cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2012 nonché dei pagamenti disposti in materia di spese di personale è prevista in misura inferiore al 50%;
- la spesa complessiva di personale (intervento 01), così come risultante dal conto consuntivo anno 2012, ammonta ad € 1.603.217,52;
- la spesa di personale (intervento 01) così come risultante dai dati previsionali anno 2013, secondo quanto emerge dalle risultanze del bilancio di previsione in corso di approvazione ammonta ad € 1.565.450,00, ed è inferiore al 50% della spesa corrente presunta per l'anno 2013;

RICHIAMATI i principi contabili degli Enti Locali approvati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali;

RILEVATO che le assunzioni da programmare per l'anno 2013 sono conformi ai limiti imposti per gli Enti sottoposti al Patto di Stabilità di cui alle disposizioni di settore vigenti;

ATTESO che il piano occupazionale oggetto della presente delibera ed il conseguente adeguamento della Dotazione Organica sono stati oggetto di informazione nella seduta delle Delegazioni Trattanti del 24 maggio 2013;

VISTI:

- la "verifica della coerenza delle spese di personale per l'anno in corso con il limite di spesa" redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario (Allegato C);
- il parere del Revisore dei Conti dell'Ente espresso con verbale n. 12 del 28 maggio 2013 (Allegato D);

DATO ATTO che risulta necessario adeguare la Dotazione Organica dell'Ente al numero effettivo dei dipendenti in servizio e degli ulteriori posti che si intendono ricoprire, passando dal costo della attuale Dotazione Organica (31/12/2012) di Euro 998.013,74 ad un costo previsto con la presente proposta di Dotazione Organica di Euro 949.895,70 in riduzione di spesa, così come previsto dalle norme.

VISTI:

- il Regolamento per l'assunzione di personale approvato con Deliberazione di G.C. n. 188 del 18/12/2007;
- il Piano delle Azioni Positive approvato con Deliberazione di G.C. n. 40 del 26.03.2013 ai sensi del D.Lgs. 198/2006;
- gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di Delibera, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dal Responsabile delle Aree Economico Finanziarie e Personale Organizzazione;

RITENUTO di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di dar corso tempestivamente agli adempimenti conseguenti;
A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. **DI APPROVARE** la Dotazione Organica risultante **dall'Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91, comma 1 del T.U.E.L. e 39 della Legge 449 del 1997, il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2013 – 2015, ed annuale 2013, risultante **dall'Allegato B)** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **DI PRECISARE** che, nel corso dell'anno 2013, si farà ricorso all'assunzione di personale a tempo determinato per garantire ed assicurare il buon funzionamento del servizio asilo nido, in considerazione del posto vacante di educatrice – cat. C – , ai fini del rispetto dei parametri della Regione Lombardia nel rapporto educatrici/bambini, fino al termine dell'anno scolastico 2013 -2014;
4. **DI DARE ATTO** che con la nuova programmazione del fabbisogno del personale il Comune di Ostiglia rispetterà tutti i vincoli di spesa posti dalle leggi in materia di personale;
5. **DI IMPEGNARSI** a prevedere nel bilancio 2013 in corso di stesura e nel bilancio pluriennale 2013 – 2015 in corso di stesura i necessari stanziamenti;

6. **DI RISERVARSI** di riconsiderare la presente situazione qualora sopraggiungessero disposizioni di legge non conformi, nonché qualora l'Ente non dovesse rispettare gli obiettivi del patto di stabilità previsti nelle annualità 2013 – 2014 – 2015.
7. **DI INCARICARE** il Responsabile dell'Area Personale Organizzazione dell'adozione immediata di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento.

Con successiva, separata, unanime, favorevole votazione, la presente, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata immediatamente eseguibile.



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO - PRESIDENTE

F.to Dr. Renato Magalini

F.to MAZZA UMBERTO

ATTESTAZIONE COPIA CONFORME

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ostiglia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Renato Magalini)

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente è affissa all'Albo Pretorio online il 8/06/2013 e vi rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi.

Ostiglia, li 8/06/2013

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA**

(Genesio Sanna)

=====

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il 18/06/2013 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000).

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Renato Magalini)

CERTIFICATO DI



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Seduta di Giunta Comunale

Art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO : PERSONALE DIPENDENTE. RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2013 - 2014 - 2015 ED ANNUALE 2013

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, non costituendo mero atto di indirizzo, viene espresso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)



Responsabile dell'Area
PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

L.l.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, comportando la stessa impegno di spesa/diminuzione di entrata, viene espresso parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

L.l.

COMUNE DI OSTIGLIA

Allegato A)

DOTAZIONE ORGANICA - PREVISIONE

PROFILO	CAT.	POSTI	P/T	POSTI COPERTI	P/T	POSTI VACANTI	P/T
FUNZIONARIO TECNICO	D3	1		1	50,00%	0	50,00%
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	D3	1		0		1	
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D1	1		0		1	
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D1	2		2		0	
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CULTURALE	D1	2		2		0	
ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO ASSISTENZIALE	D1	1		1		0	
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	D1	2		2		0	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	13		12		1	
ISTRUTTORE TECNICO	C1	3		3		0	
ISTRUTTORE TECNICO (P/T 16/36)	C1	1		1	44,45%	0	55,55%
AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C1	3		3		0	
EDUCATORE ASILO NIDO	C1	4		3		1	
EDUCATORE ASILO NIDO (P/T 27/36)	C1	1		1	75,00%	0	25%
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	B3	2		2		0	
COLLABORATORE TECNICO	B3	3		3		0	
OPERATORE SOCIO - ASSISTENZIALE	B3	2		2		0	
CENTRALINISTA	B1	1		1		0	
AUSILIARIO AMMINISTRATIVO	B1	1		1		0	
OPERAIO	B1	2		2		0	
OPERAIO	A	1		1		0	
OPERAIO	B1	2		2		0	
TOTALI		49	0,00%	45	169,45%	4	1,3055

D3 funzionario tecnico art. 110 tuel - in dotazione

D3 funzionario contabile . In convenzione con Comune di Bollate - fuori dotazione organica

Comune di Ostiglia

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2013-2015

ANNO 2013

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	Determinato Indeterminato	PT/FT	Modalità di reclutamento			
					Mobilità tra enti	Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999
D3	Funzionario Amministrativo	Segretaria	Indeterminato	F/T	1			
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	Servizi Tecnici	Indeterminato	F/T	1			
C	Educatrice Asilo Nido	Scuola (Asilo Nido)	Determinato	P/T		1 (*)		

(*) GRADUATORIA IN ESSERE

ANNO 2014: non sono previste assunzioni**ANNO 2015:** non sono previste assunzioni

Comune di Ostiglia

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2013

ANNO 2013

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	Determinato Indeterminato	PT/FT	Modalità di reclutamento			
					Mobilità tra enti	Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999
D3	Funzionario Amministrativo	Segretaria	Indeterminato	F/T	1			
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	Servizi Tecnici	Indeterminato	F/T	1			
C	Educatrice Asilo Nido	Scuola (Asilo Nido)	Determinato	P/T		1 (*)		

(*) GRADUATORIA IN ESSERE



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Allegato c)

Verifica della coerenza delle spese di personale per l'anno 2013 con il limite di spesa ai sensi dell'art. 1 comma 557 e successive integrazioni della Legge 296/2006.

Il sottoscritto Claudio Temperanza, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Ostiglia (MN);

Visti gli atti;

Vista la normativa vigente;

D I C H I A R A

che nell'anno 2013, sulla base delle attuali previsioni di bilancio 2013, è previsto il rispetto della riduzione della spesa complessiva di personale, calcolata ai sensi della Legge 296/2006, come pure la previsione di riduzione dell'andamento delle spese nella previsione bilancio pluriennale 2013 – 2015, in fase di stesura, come sotto evidenziato:

- Anno 2009 – impegni definitivi	Euro 1.689.251,01;
- Anno 2010 – impegni definitivi	Euro 1.595.348,96;
- Anno 2011 - impegni definitivi	Euro 1.457.968,45;
- Anno 2012 – impegni definitivi	Euro 1.453.220,41;
- Anno 2013 – previsioni di bilancio	Euro 1.385.595,00;
- Anno 2014 – previsioni di bilancio	Euro 1.376.000,00;
- Anno 2015 – previsioni di bilancio	Euro 1.370.000,00;

Ostiglia, li 27 maggio 2013



Il Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria
(Dott. Claudio Temperanza)

Allegato D)

**VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
DEL COMUNE DI OSTIGLIA
(VERBALE N. 12 DEL 28 MAGGIO 2013)**

Il giorno 28 maggio 2013 alle ore 11.00 mi sono recato presso la sede del Comune di Ostiglia (MN) in Piazza Cornelio per l'analisi del Piano occupazionale 2013 – 2015 ed annuale 2013.

VISTA la proposta di Delibera di G.C. n. 70/2013;

PRESO atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di voler modificare la Dotazione Organica comunale sulla base delle esigenze dell'ente ed in particolare della "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013 – 2015 ed annuale 2013" prevista e del numero effettivo dei dipendenti in servizio al primo gennaio 2013;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 45 del 16/04/2013 avente ad oggetto la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. - anno 2013 - dalle quali emerge che non risulta esserci esubero di personale, come evidenziato anche nello schema di Dotazione Organica presente in delibera;

VISTO l'art.19, comma 8 della legge 448/2001 che prevede l'obbligo da parte dell'organo di revisione contabile degli enti locali di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

VISTO l'articolo 1, comma 557 e 557 bis della legge 27/12/2000 così come modificati dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010, n.122, i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti al patto di stabilità, prevedendo che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia";

VISTO il D.L.gs. n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la proposta di deliberazione di giunta con la quale si intende approvare la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2013 - 2015 e il piano occupazionale 2013 nel rispetto e in attuazione delle prescrizioni di cui all'art.16, comma 8 del D.Lgs. n.95/2012 convertito in legge n.135/2012;

VERIFICATO l'allegato piano occupazionale dell'Ente per l'anno 2013;

VISTI:

- la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario che, nell'anno 2013, sulla base delle attuali previsioni di Bilancio è previsto il rispetto della riduzione della spesa complessiva di personale, calcolata ai sensi della Legge 296/2006, art. 1 comma 557 e ss.mm.ii., come pure la previsione di riduzione dell'andamento delle spese nella previsione del bilancio pluriennale 2013 – 2015, in fase di stesura;

- la certificazione del rispetto del Patto di stabilità – anno 2012 del 26/03/2013, sottoscritta da me stesso, dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di delibera suddetta dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del citato T.U. –

RITENUTA attendibile e congrua la proposta di programmazione del fabbisogno triennale del personale del periodo 2013 - 2015 e del piano occupazionale anno 2013

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla approvazione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 70/2013 relativa alla "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013 – 2015" ed "annuale 2013".

Il Revisore Unico
Vinci Dott. Rag. Leonardo